



UNIVERSITÀ
di CAMERINO

Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria

REGOLAMENTO **Corso di Laurea in Biological Sciences** **(Classe LM-6)**

Anno Accademico di istituzione: 2009-2010

Revisione Anno 2016

Art. 1 Organizzazione del corso di studio

1. È istituito presso l'Università degli studi di Camerino, il Corso di Laurea Magistrale in Biological Sciences (di seguito "Corso" in questo regolamento). Il Corso è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree Magistrali in Biologia (LM-6) di cui al DM 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155).
2. Il Corso è attivato e gestito dalla Scuola di Ateneo di Bioscienze e Medicina veterinaria. La struttura didattica competente è il Consiglio della stessa Scuola (di seguito "Consiglio della Scuola").
1. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il Corso, sono quelle svolte principalmente nella Scuola di Bioscienze e Medicina veterinaria. I temi di ricerca sono disponibili nel sito Internet dell'Ateneo.
3. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica del Corso in armonia con le leggi e la normativa vigente.
4. L'ordinamento didattico del Corso, insieme agli obiettivi formativi specifici ed al quadro generale delle attività formative, redatti secondo lo schema indicato nella specifica Banca Dati ministeriale, vengono riportati nell'apposito documento regolamentare MIUR, identificato come RAD (Regolamento di Ateneo per la Didattica).
5. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria di Camerino, fatta salva la possibilità che alcune attività formative possano essere mutate o tenute presso altri corsi di studio dell'Università degli studi di Camerino. Altre attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli studi di Camerino, nonché presso altri Enti, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

6. La data di inizio delle lezioni è fissata annualmente dal Consiglio della Scuola, salvo diverse indicazioni degli Organi di governo dell'Ateneo.

Art. 2 *Requisiti di ammissione e modalità di verifica*

1. Per essere ammessi al Corso in Biological Sciences occorre essere in possesso di diploma di laurea (o omologhi di precedenti ordinamenti didattici, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti) ottenuto nelle classi (L.509/2000 o L.270/2004).
2. Danno accesso al Corso le lauree conseguite nelle classi di corso di studio:
 - 12 / L-13 (scienze biologiche);
 - 1 / L-2 (biotecnologie);
 - 27 / L-32 (scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura);

ottenute con votazione non inferiore a 95/110, in un periodo non superiore a 72 mesi dalla iscrizione al corso triennale e da non oltre 48 mesi.

3. Se laureati in classi diverse i candidati dovranno aver acquisito 15 CFU nei settori MAT, FIS, CHIM e 60 CFU in settori BIO, per la conoscenza dei principi fondamentali dei processi biologici. Se questi criteri non sono soddisfatti la valutazione verrà effettuata da apposita commissione (vedi comma 6), che per le richieste provenienti dall'estero valuterà anche la congruità con i titoli e le conoscenze/competenze ottenibili in Italia.
4. La commissione può valutare l'opportunità di un colloquio con il richiedente. In casi particolari la commissione può derogare da quanto sopra riportato, fornendo adeguata motivazione e indicando al candidato le azioni da intraprendere per poter seguire con profitto il Corso.
5. È richiesta una adeguata conoscenza della lingua inglese, che viene accertata anche mediante test o colloquio da parte della commissione e che dovrà permettere al candidato di utilizzarla fluentemente, in forma scritta e orale, anche con riferimento ai lessici disciplinari.
6. La verifica della preparazione dello studente verrà effettuata, anche tramite colloquio (interview), da un'apposita commissione nominata dal Consiglio della Scuola, allo scopo di valutare la possibilità di frequentare con profitto le attività didattiche del Corso e di orientare lo studente nella scelta del percorso caratterizzante più idoneo.

Art. 3 *Durata del corso di studio*

1. La durata normale del corso è di due anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 120 CFU, secondo quanto disciplinato nel RAD.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità definite nel RAD.

Art. 4 *Percorsi formativi e piani di studio*

1. Il corso potrà articolarsi in diversi curricula, come descritto nel sito internet di Ateneo (Offerta formativa, Scheda del Corso), che potranno annualmente venire o meno attivati secondo quanto previsto nel Manifesto degli Studi dell'Ateneo.
2. Lo studente, se intende discostare il proprio piano di studio da quelli proposti dalla Scuola, lo presenta nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto Ministeriale relativo alla classe di appartenenza.
3. Il piano di studio non aderente ai piani di studio consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico del CdS è sottoposto all'approvazione del Consiglio della Scuola Consiglio di Scuola che ne verifica la conformità ai criteri generali e ne valuta la congruità rispetto agli obiettivi formativi del corso di studio. In caso lo

studente manifesti la volontà di sostenere l'esame per attività formative previste negli anni successivi a quello di iscrizione, la richiesta dovrà essere sottoposta all'approvazione del responsabile/coordinatore del Corso o di un suo eventuale delegato.

Art. 5 *Tabella delle attività formative e docenti affidatari*

1. Ogni anno, nella Scheda del Corso, sito internet dell'Ateneo, vengono pubblicate le tabelle con il dettaglio delle informazioni relative alle attività formative che si svolgeranno nell'anno accademico di riferimento ed i nominativi dei docenti affidatari delle stesse attività.

Art. 6 *Caratteristiche dei docenti (curricula), programmi delle singole attività formative, informazioni sulle strutture didattiche*

1. I programmi delle singole attività formative e la loro descrizione sono resi disponibili dai docenti attraverso il sito internet di Ateneo, alla sezione 'Offerta formativa', Scheda del Corso.
2. Attraverso il sito internet dell'Ateneo è possibile accedere al calendario degli esami, alla descrizione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili, ai curricula dei docenti del corso e agli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori e viene assicurata la pubblicità di ogni altra attività didattica.

Art. 7 *Attività formative*

1. Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (corsi semestralizzati) approvato dal Consiglio della Scuola e pubblicato ogni anno nel sito internet dell'Ateneo.
2. L'elenco delle attività formative e tutte le informazioni relative (articolazione in moduli, docenti, calendario didattico) vengono pubblicate annualmente sul sito internet dell'Ateneo, nella sezione dedicata all'Offerta formativa.
3. In accordo con la normativa vigente, gli studenti possono ottenere il riconoscimento di attività formative anche non organizzate dall'Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi didattici del Corso.
4. È prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal Consiglio della Scuola, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

Art. 8 *Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti*

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate nel sito internet di Ateneo, sezione Offerta formativa, e all'inizio di ogni attività formativa direttamente dal docente responsabile. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti dell'attività formativa e rispettare sempre quanto stabilito e comunicato all'inizio dell'attività.
3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno dai singoli corsi di studio e viene reso noto sul sito internet dell'Ateneo, sezione Offerta formativa. Il calendario degli esami di profitto prevede per ogni attività formativa almeno n. 8 appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, prevalentemente durante i periodi di sospensione delle attività formative e viene reso noto con congruo anticipo. La pubblicità degli orari degli appelli viene assicurata attraverso il sito internet dell'Ateneo.
4. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente ne dà comunicazione tempestiva agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza.
5. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L'intervallo tra due

appelli successivi è di almeno quindici giorni.

6. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore della Scuola o, su sua delega, dai coordinatori/responsabili dei corsi di studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal docente affidatario dell'attività formativa. È possibile operare per sottocommissioni. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal Presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio della Scuola.
7. Il Presidente della commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale e da comunicare in caso di trasferimento ad altri corsi di studio.
8. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori, di quelli segnalati dal Servizio disabili dell'Ateneo, e quelle relative alla genitorialità.
9. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è uguale a o maggiore di 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
10. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

Art. 9 *Obblighi di frequenza, Propedeuticità*

1. La frequenza delle lezioni non è obbligatoria, tranne che per il Rotation Laboratory.
2. Il rispetto delle eventuali propedeuticità consigliate viene valutato nel punteggio da attribuire alla prova finale.

Art. 10 *Servizi di supporto alla didattica*

1. Sono disponibili per tutti gli studenti iscritti una serie di servizi di supporto, organizzati in autonomia dal Corso o progettati in collaborazione con l'Ateneo, utili alla ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario.
2. Le informazioni riguardanti i servizi di supporto allo studente sono pubblicate ogni anno nella Scheda del Corso e nelle apposite sezioni del sito internet dell'Ateneo.

Art. 11 *Prova finale*

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito un numero di crediti che, sommati a quelli relativi alla preparazione della prova finale, permetteranno di giungere a 120, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, che consiste in una tesi di laurea in lingua inglese su un progetto di ricerca originale, sviluppato nell'ambito della sua permanenza presso una struttura di ricerca, da presentare alla commissione di laurea. Alla presentazione farà seguito una discussione per valutare il contributo del candidato nell'ambito del lavoro sperimentale. Sulla base dell'elaborato scritto, della presentazione e della discussione, nonché del curriculum scolastico la commissione di laurea assegnerà il voto finale.
2. La prova finale va preparata sotto la guida di un relatore (c.d. primo relatore), docente in uno dei Corsi di laurea della Scuola. Possono essere presenti correlatori (c.d. secondo relatore) anche non docenti della Scuola.
3. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni riguardanti le attività formative precedenti e la prova finale. Il voto finale sarà attribuito sulla base del seguente calcolo:
 - a. calcolo della media pesata dei voti ottenuti nelle attività formative svolte durante il corso di laurea magistrale e valutate in trentesimi, utilizzando come pesi i relativi crediti;
 - b. trasformazione del voto in centodecimali;

- c. aggiunta di: il prodotto di 0,05 per il numero dei crediti delle attività con lode;
 - d. approssimazione del voto all'intero più prossimo;
 - e. alla prova viene attribuito dalla commissione un punteggio aggiuntivo fino a 10, relativo sia alla prova finale (valore scientifico, contributo del candidato, correttezza espositiva) sia alla valutazione complessiva del comportamento e del coinvolgimento del candidato nel percorso di studio, compreso il rispetto della successione degli esami così come proposto dal piano di studi;
 - f. un ulteriore incremento di punti 1 può essere attribuito per tesi effettuate all'estero.
4. Se il voto ottenuto dal calcolo è di almeno 112 (centododici), la commissione unanime può attribuire la lode.

Art. 12 Iscrizione e frequenza di singole attività formative

- 1. Chi possieda i requisiti necessari per iscriversi ad un corso di laurea universitario può iscriversi anche ad una sola o a più attività formative, secondo le regole esplicitate nel RAD e nel sito internet dell'Ateneo.
- 2. Nel caso in cui lo studente si iscriva successivamente al Corso di Laurea in Biological Sciences dell'Università di Camerino, gli esami superati a seguito di iscrizione a singole attività formative presso il Corso saranno convalidati.

Art. 13 Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

- 1. Trasferimenti e riconoscimenti di prove di esame e crediti: per il riconoscimento di CFU ottenuti in seguito a prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea Magistrale in Biological Sciences dell'Università di Camerino a studenti in trasferimento da un altro corso di studio ovvero da un'altra Università, il Consiglio della Scuola convaliderà gli esami valutati come equivalenti indicando espressamente l'attività formativa riconosciuta nel proprio ordinamento didattico; il mancato riconoscimento di esami o CFU sarà motivato a seguito di richiesta.

Art. 14 Modifiche al Regolamento

- 1. Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio della Scuola, che lo sottopone a revisione almeno ogni tre anni e ogni qual volta venga modificato il RAD.
- 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nella disciplina di Ateneo che regola le procedure amministrative relative alla carriera degli studenti ed ogni altra norma di legge vigente in materia.
